




COMUNE DI REGGIO CALABRIA

U.O ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI



Del n 21 del 20.6.2006



CAPO I AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina in via principale, nei limiti della normativa statale e regionale, l'esercizio delle attività artigianali nel territorio Comunale, con l'esclusione delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, determinando i criteri e le condizioni per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa comunale finalizzata all'iscrizione all'albo regionale degli artigiani, ai sensi dell'art.63, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della l.r. 25 novembre 1989 n. 8.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento le attività artigianali sono classificate nel modo seguente:

- a) attività di produzione: le attività che trasformano materie prime o assemblano prodotti lavorati;
- b) attività di servizio: le imprese che producono servizi alle persone e alle aziende;
- c) attività rumorose: le attività artigianali di produzione o di servizio di cui all'art. 7.

Art. 3 LOCALIZZAZIONE

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono svolgersi nei modi seguenti:


A) In luogo fisso:

- 1) in appositi locali distinti dall'abitazione e dalle pertinenze che abbiano i seguenti requisiti minimi urbanistici e di sicurezza:
 - destinazione d'uso specifica artigianale o commerciale;
 - agibilità;
 - impianto elettrico a regola d'arte;
- 2) all'interno dell'abitazione o delle pertinenze limitatamente allo svolgimento di attività non rumorose ai sensi dell'art. 7 ed in assenza di dipendenti. In tal caso occorrono i seguenti requisiti minimi:
 - abitabilità;
 - impianto elettrico a regola d'arte;

B) Senza luogo fisso:



1) presso il luogo indicato dal committente o in forma ambulante o di posteggio. In tali casi la sede dell'attività può essere eletta presso l'abitazione dell'artigiano se questi esercita l'attività senza dipendenti ovvero in locali adibiti ad uso ufficio negli altri casi.



CAPO II ISTRUTTORIA

Art. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda per l'esercizio dell'attività, per il trasferimento, per il subentro o per qualsiasi variazione del tipo d'impresa o del numero dei soci, deve essere indirizzata alla Regione Calabria - Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) che, ai sensi dell'art. 63 quarto comma, lettera A), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasmette copia della richiesta all'U.O. Attività Economiche e Produttive per il rilascio della certificazione comunale prevista dall'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 25 novembre 1989, n. 8.

Art. 5 ISTRUTTORIA COMUNALE

1. Per la definizione dell'istruttoria l'impresa artigiana deve, entro cinque giorni dalla data di richiesta alla C.P.A., presentare all'ufficio comunale competente, unitamente alla copia della domanda di iscrizione, la seguente documentazione:

a) per l'inizio attività e apertura unità locale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A, n.1):

1) copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;

2) certificato destinazione d'uso;

3) certificato di agibilità. Per le attività svolte in locali oggetto di concessione in sanatoria è necessario presentare in sostituzione del certificato di agibilità e del certificato di destinazione d'uso, la perizia giurata di idoneità statica e salubrità dei locali. Per le attività svolte presso locali adibiti ad uso abitativo è necessario presentare il certificato di abitabilità. Per i locali costruiti prima del 1967 è sufficiente la certificazione dell'ufficio Igiene e Sanità del Comune, attestante l'abitabilità e la destinazione d'uso. I locali costruiti prima del 1934 vengono certificati con apposita dichiarazione del proprietario, in quanto esenti di certificazione tecnico-urbanistica, corredata dalla perizia giurata di idoneità statica e salubrità dei locali;

4) certificazione dell'impianto elettrico a regola d'arte;

5) licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative, iscrizioni albi, ruoli o registri cui sia subordinata l'attività in base a specifiche disposizioni di legge o regolamentari;

b) per l'inizio attività in locali ad uso abitativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A, n.2):



- 1) certificazione attestante la proprietà dei locali ovvero dichiarazione del proprietario, se persona diversa dall'artigiano, attestante la disponibilità all'utilizzo dei locali abitativi come luogo ove si svolge l'attività;
- c) per l'inizio attività non in luogo fisso:**
- 1) documento di riconoscimento e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
 - 2) certificazione attestante la proprietà dei locali ovvero dichiarazione del proprietario, se persona diversa dall'artigiano, attestante la disponibilità all'utilizzo dei locali abitativi come sede legale dell'impresa;
- d) per la variazione attività relativamente al domicilio dell'attività:**
- 1) documento di riconoscimento e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
 - 2) certificato destinazione d'uso;
 - 3) certificato di agibilità;
 - 4) certificazione dell'impianto elettrico a regola d'arte;
- e) variazione attività relativamente all'aggiunta di attività:**
- 1) documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante;
 - 2) autorizzazioni o certificazioni cui è subordinata la nuova attività.
2. In caso di richiesta di **cancellazione** l'ufficio procede alla verifica dell'effettiva chiusura dell'attività tramite accertamento con sopralluogo del personale all'uopo incaricato.
3. L'ufficio, per la definizione dell'istruttoria, effettua ispezioni nei locali dove ha sede l'attività e può richiedere ulteriore documentazione.
4. L'ufficio competente trasmette alla CPA la dovuta certificazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 6 INSEGNE E TARGHE ESTERNE

1. E' fatto obbligo agli esercizi artigiani di qualsiasi genere di tenere permanentemente un'insegna o una targa esterna indicativa della ragione sociale e della natura dell'attività.
2. L'Amministrazione Comunale alle imprese iscritte all'albo, rilascerà apposito contrassegno recante la dicitura: "COMUNE DI REGGIO CALABRIA ATTIVITA' ARTIGIANALE" da apporre all'ingresso dei locali.



CAPO III ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 7 ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate attività rumorose le officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, fabbro, falegnameria, arrotino, fonderia, lavorazione metalli e ferro battuto, vetreria, tipografie e altre attività definite rumorose da specifiche disposizioni.

2. Le attività di cui al comma 1, fatte salve quelle già in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere avviate all'interno dell'area compresa via D. Romeo, via De Nava incr. via Roma, via Roma, v.le Zerbi, Lungomare Vittorio Emanuele, via Caprera, via Marsala, via Cesare Battisti, via Cimino, piazza Carmine, via Aschenez fino a via D.Romeo.

3. In caso di trasferimento determinato da sfratto esecutivo, l'impresa che svolge la propria attività nella zona limitata viene autorizzata, in deroga al comma 2, al trasferimento, per la stessa tipologia, nell'area circoscritta.

Art. 8 CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Quando l'esercizio di un'attività classificata tra quelle rumorose, ai sensi dell'art.7, evidenzia comunque elementi di molestia, disturbo o incomodo nonostante l'applicazione delle limitazioni di cui al presente Regolamento, il Sindaco richiede agli organi competenti, di verificare la consistenza dell'eventuale intollerabilità e di indicare gli accorgimenti tecnici per la eliminazione, disponendone l'attuazione a cura del titolare dell'autorizzazione nei tempi minimi necessari.

2. Persistendo gli inconvenienti, il Sindaco vieta l'uso delle macchine, delle apparecchiature e degli strumenti individuati come cause specifiche ovvero, nell'impossibilità o per inadempienza, dispone la cessazione dell'intera attività.

3. Qualora l'esercizio di un'attività ordinaria dia luogo a rilievi analoghi a quelli di cui ai commi precedenti, il Sindaco ne dispone il controllo con le medesime modalità, assoggettandone il prosieguo, in caso di riscontri positivi alla classificazione, al titolo autorizzativi e ad ogni altra disposizione previsti per le attività rumorose.

Art. 9 ORARIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente Regolamento è limitato dal seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore 19.30, salva ogni diversa disposizione di Legge.



Art. 10
CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

1. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli e scalpelli e di altre simili apparecchiatura, azionate meccanicamente o elettricamente, ovvero di ruspe scavatrici o di macchine operatrici in genere, deve essere limitato ai giorni feriali dalle 7.00 alle 17,00. Le macchine azionate con motore a scoppio debbono in ogni caso fare uso di efficienti dispositivi silenziatori.

Art. 11
LAVORI OCCASIONALI

1. Negli stabili di civile abitazione i lavori edilizi o per l'installazione di impianti sono consentiti:

- dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

2. E' consentito in ogni caso di derogare ai limiti orari con l'assenso scritto di tutti i condomini e dei vicini estranei interessati dall'eventuale rumorosità.

Art. 12
RESTRIZIONI E DEROGHE

1. E' sempre in facoltà del Sindaco, in relazione alle limitazioni previste dal presente capo, di imporre con proprio provvedimento limiti più restrittivi o l'adozione di speciali cautele per l'esercizio di categorie di attività o di singole attività in qualsiasi modo fastidiose.

2. E' parimenti in facoltà del Sindaco di autorizzare con proprio provvedimento deroghe singole o generali in relazione ad esigenze di pubblico interesse od a comprovate necessità diverse.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 SANZIONI

1. Le violazioni di cui all'art. 6 ed al Capo III del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 €, fatte salve altre sanzioni previste da specifiche norme di legge.

2. Fatte salve le sanzioni di cui al comma 1, il Sindaco può emettere ordinanza di chiusura, eseguibile anche coattivamente, in ogni caso di attività esercitata abusivamente o con la ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dal presente Regolamento o dall'autorizzazione, ove prescritta.

3. L'interruzione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze da richiedersi al Sindaco, dà luogo alla comunicazione da parte dell'Ufficio alla CPA ai fini della conseguente cancellazione dall'albo.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di attività già in esercizio sono tenuti a presentare al Comune la domanda di classificazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 5. Entro il termine suindicato, i medesimi titolari sono comunque tenuti ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

Art. 15 ABROGAZIONE

1. Sono abrogate le disposizioni previste in materia dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, in quanto in contrasto con quelle del presente Regolamento.



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 647 DEL 25 OTT. 2005

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI.

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>VISTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151 comma 4° del T.U. 18/8/2000 n.267)</p> <p>Registrazione impegno n. _____ Su Cap. _____ art. _____ Bilancio _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>
--	---	---

N. 731 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **28.10.2005** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li **28.10.2005**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **28.10.2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **28.10.2005** al **12.11.2005**, ai sensi dell'art.124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li **28.10.2005**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **28.10.2005**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 4° del T.U. 18/8/2000, n.267 essendo stata dichiarata, con voto unanime dalla Giunta, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **28.10.2005**

Il Segretario Generale

UNITA' ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO
GIUNTA E DETERMINE DIRIGENTI

E' copia conforme all'originale rilasciata
per uso d'ufficio.

Reggio Cal., li **28 OTT. 2005**

IL RESPONSABILE



[Signature]

COMPOSIZIONE GIUNTA

(SPAZIO RISERVATO ALL'U.O. GIUNTA E DETERMINE)

PRES./ASS.

SCOPELLITI	GIUSEPPE (SINDACO)	SI	
ASSESSORI			
RIZZICA	GIOVANNI (V. SINDACO)		SI
VENEZIANO	FABRIZIO (ANZIANO)	SI	
IMBALZANO	CANDELORO	SI	
MELANDRI	GRAZIANO	SI	
RASO	MICHELE		SI
SARICA	FRANCESCO	SI	
RAFFA	GIUSEPPE	SI	
AGLIANO	GIUSEPPE		SI
MINASI	CLOTILDE	SI	
ZITO	PASQUALE ORAZIO	SI	
ADORNATO	GIUSEPPE		SI
CARIDI	ANTONIO	SI	
CANALE	AMEDEO	SI	

L'anno duemilacinque il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 14,00 in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza Dott. Giuseppe Scopelliti - Sindaco - Presidente

Sono presenti n.10 componenti ed assenti sebbene invitati, n.04.

Assiste il sottoscritto, Dott. Francesco D'Agostino, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge – quadro per l'artigianato n. 443 del 08.08.1985 definisce i principi generali dell'imprenditore artigiano e delle relative imprese;

Considerato che la Regione Calabria con la Legge 25 novembre 1989 n.8, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, ha disciplinato le funzioni relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

Preso atto che il D.P.R. 616, 24 luglio 1977 art. 63, in conformità all'art. 118 comma 1 della Costituzione, demanda ai comuni anche la certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo degli artigiani;

Visto l'articolo 7 della L.R. 25 novembre 1989 n.8 che delega ai comuni la programmazione, lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato di servizio, nonché gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo degli artigiani;

Considerato che quest'Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplini le attività artigianali ai fini della certificazione, la classificazione delle attività, gli orari di esercizio, i controlli e le sanzioni;

Ritenuto necessario, oltre che opportuno, disciplinare in via principale, nei limiti della normativa statale e regionale sopra richiamata, l'esercizio delle attività artigianali nel territorio Comunale, con l'esclusione delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, determinando i criteri e le condizioni per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa comunale finalizzata all'iscrizione all'albo regionale degli artigiani, ai sensi dell'art.63, quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della l.r. 25 novembre 1989 n. 8;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Visto il parere favorevole espresso, dalle stesse organizzazioni sindacali, nel verbale del 20 ottobre 2005;

Visto il parere tecnico espresso a norma di legge;

A voti unanimi

DELIBERA

- di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio delle attività artigianali allegato alla presente della quale costituisce parte integrale e sostanziale;
- di autorizzare il competente Ufficio, nelle more dell'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, ad applicare quanto previsto dall'art. 5 dello stesso;
- di dare alla presente immediata esecutività.